



Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Bevölkerungsdienste und Migration

▷ Ufficio per l'esecuzione giudiziaria

▶ Carcere di Bässlergut



Regolamento interno

Carcere di Bässlergut

Esecuzione della pena

In base all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'esecuzione giudiziaria (OEG)

Versione: 1 febbraio 2023



Contenuto

1.	Principi fondamentali	4
1.1	Campo di applicazione	4
1.2	Fogli di istruzioni.....	4
2.	Entrata	4
2.1	Informazioni generali	4
2.2	Effetti	4
2.3	Pianificazione dell'esecuzione.....	5
3.	Alloggio e tempo libero.....	5
3.1	Programma giornaliero.....	5
3.2	Vitto	5
3.3	Ordine delle celle.....	5
3.4	Fumo	6
3.5	Abiti	6
3.6	Tutela della salute e igiene.....	6
3.7	Passeggiate e sport.....	6
3.8	Dispositivi elettronici.....	6
3.9	Biblioteca	6
3.10	Propri libri, giornali e riviste	7
3.11	Impianti di chiamata (allarme manuale a pulsante, impianto citofonico, impianto di chiamata nelle celle)	7
3.12	Locali di servizio e uffici del personale del carcere.....	7
3.13	Rispetto	7
3.14	Comportamento nel carcere di Bässlergut.....	7
4.	Finanze	8
4.1	Informazioni generali	8
4.2	Conto libero	8
4.3	Conto bloccato 1 (conto di scopo).....	8
4.4	Conto bloccato 2 (conto di risparmio).....	9
4.5	AVS/AI/IPG	9
5.	Lavoro e opportunità di formazione.....	9
5.1	Lavoro	9
5.2	Retribuzione del lavoro.....	9
5.3	Offerte formative.....	9
6.	Visite, vacanze e uscite.....	10
6.1	Visite 10	
6.2	Vacanze e uscite	10

7.	Telefono, posta e merci.....	10
7.1	Telefono	10
7.2	Posta 10	
7.3	Acquisto e accettazione di merci.....	11
8.	Consulenza, assistenza e guida spirituale	11
8.1	Offerte	11
8.2	Prenotazione	11
9.	Assistenza medica	11
9.1	Obbligo di segnalazione in caso di malattia e infortunio	11
9.2	Assistenza medica.....	12
9.3	Ricovero in ospedale e in clinica	12
9.4	Cure dentistiche.....	12
9.5	Farmaci	12
9.6	Spese sanitarie, assicurazione malattia e infortuni	12
9.7	Alimentazione forzata	13
10.	Misure di sicurezza.....	13
10.1	Controlli	13
10.2	Misure di sicurezza speciali.....	13
11.	Diritto disciplinare	14
11.1	Principi	14
11.2	Violazioni dei doveri.....	14
11.3	Misure disciplinari	14
12.	Uscita, trasferimento e fuga	15
12.1	Uscita	15
12.2	Trasferimento	16
12.3	Fuga	16
13.	Possibilità di ricorso	16
13.1	Ricorso	16
13.2	Segnalazione all'autorità di vigilanza	16
14.	Disposizioni finali	16

1. Principi fondamentali

1.1 Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento interno si applica alle persone maggiorenni internate nel carcere di Bässlergut per l'esecuzione di pene e misure.

1.2 Fogli di istruzioni

¹ La Direzione del carcere pubblica Fogli di istruzioni che specificano il regolamento interno.

2. Entrata

2.1 Informazioni generali

¹ Le persone internate nel carcere di Bässlergut saranno informate dei loro diritti e doveri in una forma a loro comprensibile.

² Il giorno di entrata o il giorno successivo la persona internata ha il diritto di avere una breve conversazione telefonica nel carcere di Bässlergut a spese del carcere con una terza persona riguardante il suo luogo di detenzione.

³ Dopo l'entrata nel carcere di Bässlergut, la persona internata avrà la possibilità di parlare con la direzione del carcere.

⁴ A ogni nuova entrata e dopo ogni rientro nel carcere di Bässlergut (dopo una vacanza o un'uscita, un ricovero in ospedale o in clinica, un'udienza in tribunale, ecc...), è controllata l'identità ed effettuata una perquisizione personale.

⁵ Ogni nuova persona che viene internata nel carcere di Bässlergut viene sottoposta a una visita medica da parte del servizio sanitario del carcere, al fine di valutare eventuali problemi di salute.

⁶ L'assegnazione delle celle viene effettuata dal carcere di Bässlergut. La persona internata sarà ospitata in una cella singola o doppia. Non esiste il diritto a una cella singola o a un cambio in una determinata cella o in un determinato reparto.

⁷ Le persone internate riceveranno gratuitamente tutto ciò che è normalmente necessario durante una breve permanenza in carcere.

2.2 Effetti

¹ Al momento dell'ispezione all'entrata, viene stilato un elenco degli effetti che viene presentato alla persona internata per la conferma scritta. Le variazioni nella consistenza degli effetti vengono continuamente aggiornate.

² La persona internata può tenere in cella effetti che non mettano in pericolo la tranquillità, l'ordine e la sicurezza nei limiti dello spazio disponibile.

³ Gli oggetti non rilevati al capoverso 2 e i documenti di identificazione saranno presi in custodia dall'amministrazione degli effetti del carcere di Bässlergut. Il carcere è responsabile solo per gli oggetti in sua custodia.

⁴ I bagagli di grandi dimensioni possono essere inclusi nell'elenco degli effetti dopo un controllo sommario senza elencarne il contenuto.

⁵ Gli oggetti che il carcere di Bässlergut non è in grado di conservare possono essere rifiutati o immagazzinati a spese della persona internata. Se non è possibile né il rifiuto né l'immagazzinamento, gli oggetti possono essere distrutti.

⁶ È vietato tenere animali.

→ Per maggiori dettagli, consultare il Foglio di istruzioni n. 1 (Effetti e ricevimento della merce)

2.3 Pianificazione dell'esecuzione

¹ Il carcere di Bässlergut elabora insieme alla persona internata una pianificazione dell'esecuzione per la durata della permanenza in carcere.

3. Alloggio e tempo libero

3.1 Programma giornaliero

¹ Un programma giornaliero, che può essere visionato in ogni reparto, fornisce informazioni sullo svolgimento della giornata. La Direzione del carcere può decidere disposizioni diverse in qualsiasi momento se ragioni operative lo richiedono.

→ Per i dettagli si veda il Foglio di istruzioni n. 3 (Programma giornaliero)

3.2 Vitto

¹ La persona internata riceve un'alimentazione equilibrata e sufficiente tre volte al giorno. Se possibile si terrà conto di particolari preferenze di cibi basate su convinzioni religiose o etiche.

² Il cibo speciale per problemi di natura medica, come ad esempio il cibo dietetico, viene fornito solo su prescrizione del medico del carcere.

³ Non sono consentite consegne di pasti tramite soggetti esterni.

⁴ I pasti vengono generalmente consumati nelle celle o nella sala comune del reparto.

→ Per i dettagli si veda il Foglio di istruzioni n. 4 (Vitto e acquisti)

3.3 Ordine delle celle

¹ La persona internata deve tenere in ordine la cella ed è tenuta a pulirla regolarmente. Bisogna provvedere all'inventario. È vietato dipingere pareti o arredi, scriverci sopra o incollare oggetti. Per le foto, le immagini, ecc... si deve usare la bacheca.

² Le immagini o gli oggetti che offendono la moralità o il buon costume o che possono turbare l'ordine e la sicurezza del carcere di Bässlergut vengono rimossi.

³ Gli apparecchi radio e televisivi devono funzionare a basso volume.

⁴ Il danneggiamento intenzionale o per grave negligenza può comportare l'obbligo di risarcimento e provvedimenti disciplinari. Resta salvo il diritto all'azione penale.

→ Per i dettagli si veda il Foglio di istruzioni n. 7 (Ordine e pulizia delle celle)

3.4 Fumo

¹ Nel carcere di Bässlergut, compresa l'intera area, c'è assoluto divieto di fumare per le persone internate. Ne fanno eccezione le celle e i cortili per passeggiare e le zone appositamente contrassegnate.

3.5 Abiti

¹ In linea di principio, la persona internata indossa i propri abiti. Sul posto di lavoro, così come durante le visite e le permanenze nelle celle di sicurezza e nella detenzione disciplinare, la persona internata dovrà indossare gli indumenti prescritti dal carcere di Bässlergut e messi a disposizione in prestito.

² Il carcere di Bässlergut mette a disposizione della persona internata indumenti in prestito se non dispone di indumenti adeguati.

³ Le persone internate sono tenute a vestirsi in modo adeguato nel carcere di Bässlergut. Al di fuori delle celle non è tollerato un abbigliamento provocante e succinto.

3.6 Tutela della salute e igiene

¹ La persona internata deve osservare le necessarie misure di tutela della salute e di igiene e rispettare le disposizioni a tale riguardo del medico del carcere, del servizio medico e del personale del carcere.

² La persona internata è tenuta in particolare a curare regolarmente l'igiene personale. C'è la possibilità di fare la doccia e la barba ogni giorno.

→ Per i dettagli si veda il Foglio di istruzioni n. 6 (Igiene personale)

3.7 Passeggiate e sport

¹ La persona internata ha diritto a trascorrere almeno un'ora al giorno nel cortile per passeggiare assegnato del carcere di Bässlergut. La passeggiata si svolge alternativamente al mattino o al pomeriggio.

² In linea di principio, la persona internata può utilizzare la sala fitness del carcere di Bässlergut una volta alla settimana per un'ora sotto sorveglianza.

³ Eccezionalmente, per ragioni di sicurezza o operative, gli orari di passeggio e le possibilità di praticare sport possono essere limitati.

3.8 Dispositivi elettronici

¹ Le persone internate possono utilizzare, a proprie spese, i televisori presenti nelle celle e acquistare radio, apparecchi per la riproduzione del suono e console per videogiochi senza funzioni di telecamera, video e internet. Tutti gli altri dispositivi elettronici non sono ammessi.

² I dispositivi elettronici possono essere lunghi al massimo 25 centimetri, larghi 15 centimetri e alti 15 centimetri.

³ I contenuti diffusi tramite i dispositivi elettronici non devono mettere in pericolo la tranquillità, l'ordine o la sicurezza del carcere di Bässlergut. Sono vietati in particolare contenuti pornografici o penalmente rilevanti.

→ Per i dettagli, si veda il Foglio di istruzioni n. 13 (Canone TV)

3.9 Biblioteca

¹ Su richiesta, i libri della biblioteca del carcere saranno messi a disposizione gratuitamente della persona internata.

3.10 Propri libri, giornali e riviste

¹ La persona internata può portare con sé giornali, riviste e libri o ordinarli a proprie spese tramite l'amministrazione penitenziaria, a condizione che il suo conto libero abbia un saldo sufficiente.

² La quantità di materiale di lettura proprio consentita nella cella può essere limitata per motivi di sicurezza. È possibile ottenere libri dagli effetti personali con procedura di sostituzione.

³ Sono vietati i media il cui contenuto mette in pericolo la tranquillità, l'ordine e la sicurezza del carcere di Bässlergut. Ciò include, in particolare, scritti con contenuti pornografici o penalmente rilevanti.

3.11 Impianti di chiamata (allarme manuale a pulsante, impianto citofonico, impianto di chiamata nelle celle)

¹ Gli impianti servono essenzialmente per la sicurezza. Non è consentito utilizzarli in modo improprio.

3.12 Locali di servizio e uffici del personale del carcere

¹ L'ingresso non autorizzato nei locali di servizio o negli uffici del personale del carcere non è consentito alle persone internate.

3.13 Rispetto

¹ È vietata la propaganda che comporta discriminazione razziale o pericolosa per lo Stato. È vietato pure rendere visibili o udibili simboli o contenuti politici.

² Per non disturbare le altre persone internate o le immediate vicinanze del carcere di Bässlergut, è vietato fare rumore. In particolare è vietato fare chiasso, dare colpi sui muri e urlare.

3.14 Comportamento nel carcere di Bässlergut

¹ Il personale del carcere e le persone internate si trattano vicendevolmente con buone maniere e rispetto.

² Le persone internate devono astenersi da qualsiasi cosa che disturbi o metta in pericolo la regolare esecuzione della pena, il raggiungimento degli obiettivi della pena detentiva e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine nel carcere di Bässlergut.

³ Le persone internate devono rispettare il regolamento del carcere di Bässlergut e seguire le istruzioni del personale.

⁴ Sono vietati i rapporti privati e negoziali (ad es. acquisto, scambio, donazione) tra le persone internate e il personale del carcere, nonché i rapporti negoziali tra le persone internate. La direzione del carcere decide su eventuali eccezioni.

⁵ Sono vietate le scommesse, i giochi d'azzardo e i giochi di abilità in cambio di denaro o beni materiali.

→ Per i dettagli si veda il Foglio di istruzioni n. 3 (Programma giornaliero)

4. Finanze

4.1 Informazioni generali

¹ Per ogni persona internata vengono tenuti un conto libero e due conti bloccati (conto di scopo e conto di risparmio). La persona internata riceverà su richiesta un estratto conto scritto.

² È vietato il possesso di contanti, valuta estera di qualsiasi tipo, carte di credito o assegni.

³ Eventuali mezzi finanziari devono essere consegnati spontaneamente al personale del carcere. Denaro in contante in corso in franchi svizzeri sarà messo a disposizione della persona internata nel suo conto libero. Tutti gli altri mezzi finanziari sono custoditi dall'amministrazione degli effetti del carcere di Bässlergut.

⁴ I mezzi finanziari in corso destinati alle persone internate possono essere trasferiti in franchi svizzeri tramite vaglia postale o bancario al carcere di Bässlergut sul conto indicato dal carcere di Bässlergut o consegnati in contanti direttamente al carcere di Bässlergut. Il denaro viene accreditato sul conto libero della persona internata.

⁵ Le persone internate possono far pervenire denaro a terzi solo con il consenso della Direzione del carcere. Le persone internate non possono farsi pervenire reciprocamente denaro.

⁶ Per una consulenza su questioni finanziarie, ad esempio per avere la sicurezza che vengano effettuati i pagamenti dell'affitto e dei premi dell'assicurazione sanitaria, le persone internate possono rivolgersi al servizio sociale.

⁷ Al momento dell'uscita o del trasferimento in un altro carcere o in un altro istituto, l'eventuale denaro su conti liberi e bloccati (conto di scopo e/o conto di risparmio) saranno trasferiti o versati esclusivamente in franchi svizzeri.

⁸ In caso di trasferimento da un altro carcere o da un altro istituto, l'assegnazione di eventuale denaro su conti liberi e bloccati (conto di scopo e/o conto di risparmio) avverrà in base al conteggio all'uscita di questo carcere o di questo istituto o secondo la decisione della direzione del carcere di Bässlergut.

4.2 Conto libero

¹ Il saldo sul conto libero serve alle persone internate per pagare le spese personali durante l'esecuzione della pena. Ciò include - secondo la Direttiva del Concordato sull'esecuzione delle pene della Svizzera nordoccidentale e centrale sulla retribuzione del lavoro (Direttiva sulla retribuzione del lavoro, SSED 17.0) - ad esempio l'acquisto di articoli per l'igiene e generi voluttuari, spese telefoniche, spese postali per lettere e pacchi, il noleggio di televisori o le richieste di risarcimento danni.

4.3 Conto bloccato 1 (conto di scopo)

¹ Il saldo attivo del conto bloccato 1 serve a garantire la partecipazione ai costi da parte della persona internata se le risorse finanziarie del conto libero sono insufficienti e l'assistenza sociale non fornisce la garanzia dell'assunzione delle spese o se la persona internata viola gli obblighi di collaborazione.

² La Direzione del carcere può disporre pagamenti in conformità alla direttiva sulla retribuzione del lavoro anche senza il consenso della persona internata, in particolare per il pagamento delle spese per le cure mediche (ad es. premi dell'assicurazione sanitaria, franchigie, cure dentarie), per gli ausili medici di ogni tipo (ad es. occhiali, apparecchi acustici), per i contributi di mantenimento, per i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità (AVS e AI), per i recuperi dall'assistenza alle vittime o per le spese di rimpatrio.

4.4 Conto bloccato 2 (conto di risparmio)

¹ Il saldo attivo del conto bloccato 2 serve in linea di massima a formare una riserva per il periodo che segue il rilascio. I pagamenti possono essere effettuati solo in casi eccezionali, in conformità alla Direttiva sulla retribuzione del lavoro, se gli importi degli altri conti sono insufficienti.

4.5 AVS/AI/IPG

¹ Le persone internate che risiedono in Svizzera o le persone internate che esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa in Svizzera sono tenute a versare i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e per l'indennità per perdita di guadagno (AVS/AI/IPG).

² Se la persona internata è tenuta a versare i contributi AVS, tale importo viene addebitato sul conto libero e di scopo il 15 dicembre dell'anno in corso.

³ Se una persona internata riceve una rendita, è tenuta a comunicarlo immediatamente ai servizi sociali al momento dell'ingresso nel carcere di Bässlergut utilizzando il modulo "Registrazione per la consulenza sociale nel carcere di Bässlergut".

→ Per i dettagli si veda il Foglio di istruzioni n. 2 (Finanze)

5. Lavoro e opportunità di formazione

5.1 Lavoro

¹ La persona internata è tenuta a lavorare nell'ambito dell'offerta di lavoro disponibile e deve svolgere coscientemente il lavoro che le è stato assegnato.

² Vengono offerti lavori nella produzione, in cucina, nelle pulizie e nella lavanderia. L'assegnazione del luogo di lavoro viene effettuata dalla Direzione del carcere, tenendo conto delle esigenze e delle possibilità del carcere di Bässlergut, nonché delle competenze, dell'istruzione e delle preferenze della persona internata. La Direzione del carcere decide in merito a eventuali cambiamenti di mansioni.

³ Il programma giornaliero e l'orario di lavoro devono essere rispettati.

⁴ La Direzione del carcere può ordinare straordinari e incarichi di lavoro speciali in casi giustificati.

5.2 Retribuzione del lavoro

¹ La persona internata riceve un compenso per il lavoro svolto, in funzione della sua prestazione. La Direzione del carcere stabilisce l'importo di tale retribuzione, tenendo conto delle direttive del Concordato sull'esecuzione delle pene della Svizzera nordoccidentale e centrale.

² La retribuzione del lavoro viene versata ogni settimana per il 70% sul conto libero, per il 20% sul conto di scopo e il 10% sul conto di risparmio della persona internata.

5.3 Offerte formative

¹ La partecipazione a corsi di formazione interni è equiparata al lavoro ordinario all'interno del normale orario di lavoro.

→ Per i dettagli si vedano i Fogli di istruzioni n. 10 (Lavoro), n. 12 (Cucina) e n. 14 (Formazione in carcere [BiSt])

6. Visite, vacanze e uscite

6.1 Visite

¹ La persona internata ha diritto ad almeno un'ora di visita alla settimana. Non è necessario un permesso di visita. In linea di principio, le visite sono consentite solo durante gli orari di visita previsti. La Direzione del carcere decide su eventuali eccezioni dopo averne fatto richiesta.

² I visitatori devono rispettare le norme vigenti e le istruzioni del personale del carcere. Devono identificarsi con un documento ufficiale valido e sottoporsi a controlli. I bambini di età inferiore ai dieci anni sono esenti dall'obbligo di identificazione. Di regola, i bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni sono ammessi alla visita solo se accompagnati da un adulto. Effetti come telefoni cellulari, portafogli e chiavi devono essere depositati fuori dalla sala visite su indicazione del personale del carcere.

³ I visitatori non possono consegnare o ricevere nulla direttamente dalla persona internata. Fa eccezione a questa regola la consegna o il ricevimento di documenti in presenza del personale del carcere.

⁴ Dopo la visita in determinati casi giustificati le persone internate possono essere sottoposte a una perquisizione per evitare l'introduzione clandestina di oggetti vietati.

⁵ In caso di divieto di contatto da parte delle autorità, di violazione del regolamento di visita o di minaccia alla sicurezza e all'ordine del carcere, persone possono essere escluse dalla visita o la visita può essere interrotta.

→ Per i dettagli vedere il Foglio di istruzioni n. 5 (Visite)

6.2 Vacanze e uscite

¹ L'autorità penitenziaria decide in merito a domande di concessione di una vacanza o di un'uscita.

7. Telefono, posta e merci

7.1 Telefono

¹ La persona internata ha la possibilità di effettuare a proprie spese telefonate nei reparti presso gli appositi apparecchi telefonici.

² Sono vietati il possesso e l'uso di telefoni cellulari e cercapersone privati e di altri dispositivi di comunicazione e trasmissione dati privati.

7.2 Posta

¹ La persona internata ha diritto a ricevere lettere e, in misura limitata, pacchi e a spedirli a proprie spese.

² La posta in uscita deve essere consegnata al personale del carcere. Il destinatario e il suo indirizzo, così come il nome e il cognome del mittente, devono essere chiaramente visibili. La persona internata è tenuta a contrassegnare la posta destinata ad avvocati o alle autorità con la dicitura ben visibile "posta all'avvocato" o "posta all'autorità".

Bevölkerungsdienste und Migration

³ La posta può essere spedita il giorno stesso solo se viene consegnata al personale del carcere entro le ore 9:00 (da lunedì a venerdì). Il sabato, la domenica e i giorni festivi non si effettuano spedizioni. Le lettere in uscita vincolate da scadenze devono essere consegnate obbligatoriamente di persona dal mittente al personale del carcere; la persona internata deve annotare sulla busta la data e l'ora di consegna.

⁴ La Direzione del carcere provvede al controllo degli involucri della posta in arrivo, mantenendo la segretezza della corrispondenza. Se c'è il sospetto di una minaccia alla sicurezza e all'ordine, può essere effettuato un controllo del contenuto. La posta di avvocati e delle autorità è esclusa dai controlli.

⁵ I pacchi in arrivo sono soggetti alle specifiche relative all'accettazione di merci.

⁶ Resta salvo il diritto all'azione penale.

7.3 Acquisto e accettazione di merci

¹ Le persone internate che dispongono di denaro sufficiente nel loro conto libero possono effettuare un acquisto una volta alla settimana per le proprie necessità nel chiosco del carcere.

² Il carcere di Bässlergut accetta le merci consegnate per le persone internate solo se non mettono in pericolo la tranquillità, l'ordine e la sicurezza del carcere.

³ Le merci vengono controllate dal personale del carcere.

→ Per i dettagli, si vedano i Fogli di istruzioni n. 1 (Effetti e ricevimento della merce) e n. 4 (Vitto e acquisti)

8. Consulenza, assistenza e guida spirituale

8.1 Offerte

¹ Il servizio sociale è a disposizione della persona internata per la consulenza e l'assistenza personale durante la reclusione. Organizza i contatti con le autorità e i centri di consulenza.

² L'assistenza e la guida spirituale sono fornite da un cappellano.

8.2 Prenotazione

¹ La prenotazione di un colloquio per ricevere consulenza o assistenza avviene tramite il rispettivo modulo di prenotazione.

→ Per i dettagli si veda il Foglio di istruzioni n. 9 (Assistenza spirituale e servizi sociali)

9. Assistenza medica

9.1 Obbligo di segnalazione in caso di malattia e infortunio

¹ In caso di malattia o infortunio, la persona internata deve contattare immediatamente il personale di sorveglianza o il servizio medico del carcere di Bässlergut. Le persone internate che si ammalano o hanno un incidente durante la vacanza o un'uscita e necessitano di cure mediche devono contattare immediatamente il carcere Bässlergut.

9.2 Assistenza medica

¹ L'assistenza medica di base è garantita in ogni momento. Le persone internate non possono scegliere liberamente il medico.

² Le visite mediche si svolgono regolarmente. Inoltre, la persona internata può presentare in qualsiasi momento una richiesta di visita medica da parte del Servizio medico del carcere di Bässlergut. La decisione di effettuare o meno la visita compete generalmente al servizio medico. In caso di emergenza è garantita un'assistenza medica immediata.

9.3 Ricovero in ospedale e in clinica

¹ Se le condizioni di salute di una persona internata richiedono il trasferimento in un ospedale o in una clinica psichiatrica, il medico del carcere o lo psichiatra del carcere deve ottenere prima il consenso dell'autorità penitenziaria. In casi urgenti, il medico del carcere o lo psichiatra del carcere provvede al trasferimento, informando contemporaneamente l'autorità di penitenziaria.

² A meno che la reclusione non venga interrotta dall'autorità penitenziaria, durante la degenza in ospedale o in clinica la persona interessata continuerà a essere considerata internata nel carcere di Bässlergut. Deve seguire gli ordini della Direzione del carcere e del personale dell'ospedale o della clinica.

9.4 Cure dentistiche

¹ Le cure dentistiche vengono fornite solo se non possono essere rimandate. Un trattamento successivo può essere autorizzato se i costi sono coperti dalla persona internata o da terzi che sostengono le spese.

² Le cure sono organizzate dal servizio medico del carcere di Bässlergut e vengono eseguite dal dentista nel carcere giudiziario di Basilea Città. Il dentista del carcere decide se rivolgersi a un ospedale, a una clinica o a un dentista specializzato dopo aver consultato l'autorità penitenziaria. Nel carcere di Bässlergut non si effettuano trattamenti odontoiatrici.

9.5 Farmaci

¹ Le persone internate possono assumere solo i farmaci approvati o prescritti dal medico del carcere, dallo psichiatra del carcere, dal dentista del carcere o dal servizio medico. In linea di massima è vietato il possesso di farmaci. Il Servizio medico decide su eccezioni.

² I farmaci prescritti che non vengono assunti da una persona internata vengono ritirati e opportunamente documentati.

³ Nell'ambito delle competenze e delle possibilità cantonali, l'assistenza ai tossicodipendenti viene adeguata alla situazione particolare degli interessati.

9.6 Spese sanitarie, assicurazione malattia e infortuni

¹ La persona internata deve provvedere a un'adeguata assicurazione sanitaria e contro gli infortuni per tutta la durata dell'esecuzione della pena e deve farsi carico delle spese sanitarie non coperte dall'assicurazione.

² Le spese sanitarie a carico della persona internata vengono addebitate sul conto libero e sul conto di scopo. I pagamenti vengono effettuati in conformità con alle direttive del Concordato sull'esecuzione delle pene della Svizzera nordoccidentale e centrale e alle specifiche delle autorità sociali competenti.

³ Se la persona internata non dispone delle assicurazioni o del denaro necessari, il carcere di Bässlergut provvede all'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni oppure si farà carico delle spese sanitarie una terza persona che si assume la protezione sussidiaria (di solito l'assistenza sociale o l'autorità penitenziaria o il carcere di Bässlergut).

→ Per i dettagli, si vedano i Fogli di istruzioni n. 2 (Finanze) e n. 8 (Medico, dentista e psichiatra, farmaci)

9.7 Alimentazione forzata

¹ Il personale del carcere informa il medico del carcere se la persona internata rifiuta di mangiare o bere.

² Il medico del carcere informa ripetutamente la persona internata sui possibili rischi del rifiuto del cibo. Se il medico e la persona internata non si intendono in modo chiaro e sicuro, si ricorre a un traduttore o a un altro assistente adeguato.

³ Su raccomandazione del medico del carcere, l'autorità penitenziaria ordina l'alimentazione forzata se la persona internata è in pericolo di vita o se c'è un rischio di grave danno per la sua salute.

⁴ L'alimentazione forzata viene supervisionata dal medico del carcere.

⁵ Non viene somministrata l'alimentazione forzata finché la persona interessata è in grado di giudicare. In caso di incapacità di giudizio, si dovrà osservare l'eventuale testamento biologico ai sensi dell'art. 372 del Codice civile svizzero (ZGB).

⁶ Nonostante il rifiuto espresso di mangiare, alla persona internata vengono offerti i pasti tre volte al giorno e viene garantito l'accesso a bevande in qualsiasi momento.

10. Misure di sicurezza

10.1 Controlli

¹ Su ordine della Direzione del carcere, le persone internate, i loro effetti personali e il loro alloggio, nonché i visitatori e i loro effetti personali possono essere ispezionati. La Direzione del carcere e l'autorità penitenziaria possono effettuare controlli dell'alito, dell'urina, del sangue e dei capelli.

² Un esito positivo sarà perseguito disciplinarmente. Il rifiuto o la manipolazione di un controllo è considerato un esito positivo. I costi degli esami delle urine, dell'alito, dei capelli e del sangue sono addebitati alla persona internata in caso di esito positivo, a condizione che la persona abbia i mezzi finanziari necessari.

³ I controlli per garantire l'ordine nelle celle avvengono in linea di massima in presenza della persona internata. I controlli delle celle per garantire la sicurezza avvengono in assenza della persona internata. Questa verrà informata del controllo successivamente.

⁴ Le perquisizioni alle donne vengono effettuate da un guardiano donna, agli uomini da un guardiano uomo. Personale di polizia dello stesso sesso della persona da controllare può essere chiamato in assistenza. Le perquisizioni nelle parti intime sono effettuate da medici professionisti dello stesso sesso della persona da controllare.

10.2 Misure di sicurezza speciali

¹ Se vi sono indizi concreti che una persona internata possa evadere, che vi sia un rischio di pericolo per gli altri o per se stessa, o che vi sia un rischio di danni considerevoli alle cose, la Direzione del carcere può ordinare misure di sicurezza speciali.

² In particolare, sono da considerarsi misure di sicurezza speciali le seguenti:

a. Privazione di oggetti personali;

Bevölkerungsdienste und Migration

- b. Nessun contatto durante la passeggiata;
- c. Confinamento nella cella assegnata o in una cella di sicurezza appositamente predisposta;
- d. L'incatenamento, in particolare per il trasporto e il trasferimento della persona internata.

³ Per proteggere la persona internata o terzi, l'autorità penitenziaria può ordinare il collocamento in un reparto di massima sicurezza che può durare fino a sei mesi.

⁴ Le misure possono essere mantenute solo fino a quando sussiste un motivo imperativo.

→ Per i dettagli, vedere il Foglio di istruzioni n. 11 (Misure disciplinari/misure di sicurezza speciali)

11. Diritto disciplinare

11.1 Principi

¹ Possono essere comminate sanzioni disciplinari alle persone internate che violano colpevolmente la legge sull'esecuzione giudiziaria (JVG), le sue disposizioni di attuazione, il regolamento interno del carcere di Bässlergut, altri regolamenti penitenziari nonché ordini della Direzione o del personale del carcere di Bässlergut. Resta salvo il diritto all'azione penale. Vengono segnalati delitti perseguibili d'ufficio.

² Se la persona internata ha causato un danno con la sua cattiva condotta, oltre alla sanzione disciplinare può essere tenuta a pagare un risarcimento congruo. Il conto libero e il conto di risparmio della persona internata possono essere utilizzati per coprire i danni.

³ La base del procedimento disciplinare è costituita dal rapporto del personale del carcere. La persona internata viene ascoltata (diritto di audizione). Rimarrà nella cella assegnata fino alla definizione del procedimento disciplinare in prima istanza.

11.2 Violazioni dei doveri

¹ Costituisce violazione dei doveri in particolare:

- a. aggressione, percosse o minacce;
- b. insulti;
- c. fuga o preparazione alla fuga;
- d. mancato o ritardato rientro dalle vacanze;
- e. mancato rispetto del lavoro o del programma giornaliero;
- f. possesso o consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope e di alcol;
- g. stabilire contatti non autorizzati con persone all'interno e all'esterno del carcere di Bässlergut;
- h. procurare, fornire o possedere oggetti illeciti;
- i. danneggiare cose;
- j. appropriazione di beni altrui;
- k. partecipare a giochi in denaro o in merci;
- l. rifiuto di lavorare.

² Possono essere sanzionati anche il tentativo, l'istigazione e il favoreggiamento della commissione di infrazioni disciplinari.

11.3 Misure disciplinari

¹ La Direzione del carcere può ordinare le seguenti misure disciplinari:

- a. ammonizione scritta;
- b. revoca o limitazione della possibilità di disporre del denaro per un massimo di sei mesi;
- c. revoca o limitazione delle attività ricreative per un massimo di sei mesi;

Bevölkerungsdienste und Migration

- d. revoca o limitazione dei contatti con l'esterno, come il divieto di visita, la riduzione delle vacanze o il divieto di telefonare per un massimo di tre mesi;
- e. privazione delle opportunità di lavoro per un massimo di tre mesi;
- f. multe da 20 a 300 franchi;
- g. isolamento in cella fino a 30 giorni;
- h. arresto in una cella speciale fino a dieci giorni.

² L'ammonizione scritta è la misura disciplinare più lieve, l'arresto quella più severa. Il tipo e la durata delle misure disciplinari saranno determinati in base al tipo di violazione dei doveri o di compromissione dell'ordine carcerario, nonché alla colpevolezza della persona internata.

³ Se si ritiene opportuno a causa della specifica violazione dei doveri o della compromissione dell'ordine carcerario, possono essere disposte più misure disciplinari contemporaneamente.

⁴ Una volta conclusa la procedura probatoria e concesso il diritto di essere ascoltati, la Direzione del carcere può decidere la misura disciplinare appropriata. La decisione deve essere redatta per iscritto, deve essere definita "ordinanza", deve essere motivata e accompagnata da istruzioni sulle modalità di ricorso. Essa viene comunicata oralmente alla persona internata. Il ricevimento deve essere confermato mediante firma.

⁵ Gli oggetti e i beni ottenuti a seguito di infrazioni disciplinari o con i quali sono state commesse infrazioni disciplinari, possono essere utilizzati dal Cantone di Basilea Città, possono essere resi inutilizzabili o distrutti. La Direzione del carcere può concedere eccezioni.

⁶ L'autorità penitenziaria viene informata delle misure disciplinari disposte.

→ Per i dettagli, vedere il Foglio di istruzioni n. 11 (Misure disciplinari/misure di sicurezza speciali)

12. Uscita, trasferimento e fuga

12.1 Uscita

¹ Al momento dell'uscita, la persona internata riceve i suoi effetti, i documenti d'identità e i suoi beni. L'intero saldo attivo del conto libero, del conto di scopo e del conto di risparmio viene trasferito o versato alla persona. La persona internata conferma il ricevimento dei propri effetti, dei documenti di identità e dei beni con la propria firma sull'elenco degli effetti e sul conteggio finale. Le verrà consegnata una copia di entrambi i documenti.

² La persona internata deve portare via con sé tutti gli effetti personali. Gli effetti lasciati in carcere saranno venduti o distrutti trascorsi tre mesi dall'uscita.

12.2 Trasferimento

¹ In caso di trasferimento in altro carcere o istituto, l'intero saldo attivo del conto libero, di scopo e di risparmio della persona internata viene trasferito o versato all'istituto subentrante. Gli effetti, i documenti di identità e i beni vengono consegnati all'istituto subentrante per il corretto utilizzo.

² Gli effetti che non possono essere trasportati insieme alla persona internata (ad esempio a causa delle loro dimensioni) saranno consegnati successivamente dal carcere di Bässlergut. Le spese di trasporto saranno addebitate alla persona internata.

12.3 Fuga

¹ Dopo un'evasione, gli oggetti e gli effetti trovati nella cella dell'evaso vengono rimossi dal personale del carcere. Gli effetti sono conservati dal carcere di Bässlergut. Possono essere utilizzati o distrutti dopo un anno dall'evasione, a condizione che il luogo in cui si trova l'evaso non sia ancora noto al carcere di Bässlergut. Il carcere di Bässlergut non è obbligato a fare indagini sul luogo in cui si trova l'evaso.

² Il ricavato dalla vendita e il saldo attivo del conto libero, di scopo e di risparmio dell'evaso saranno trasferiti, trascorsi cinque anni dall'evasione, all'ufficio indicato dal Cantone che ha emanato la sentenza o all'ufficio indicato dal Cantone a cui compete l'esecuzione della pena complessiva.

13. Possibilità di ricorso

13.1 Ricorso

¹ Contro provvedimenti della Direzione del carcere può essere presentato ricorso presso il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza del Cantone di Basilea Città.

² I ricorsi devono essere presentati entro dieci giorni dalla notifica della disposizione presso l'istanza di ricorso. Entro 30 giorni, calcolati dalla stessa data, deve essere depositata la motivazione del ricorso, che deve contenere le richieste e i relativi motivi con indicazione delle prove. Il procedimento di ricorso può essere soggetto a spese; se il ricorso viene respinto completamente o parzialmente, al ricorrente può essere addebitata una tassa di decisione.

13.2 Segnalazione all'autorità di vigilanza

¹ Ogni persona può segnalare alla Direzione del carcere circostanze e fatti, in particolare trattamenti personali non corretti, che richiedono l'intervento della Direzione del carcere. Entro un periodo di tempo ragionevole questa persona riceve informazioni su come la segnalazione è stata trattata.

² Se la persona che ha presentato la segnalazione non è soddisfatta di come questa è stata trattata, può denunciarlo alla Direzione dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria indicando brevemente le motivazioni.

14. Disposizioni finali

Il presente Regolamento interno entra in vigore il 1° febbraio 2023 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Basilea, 1 febbraio 2023

La Direzione del carcere